

ACCERTAMENTO

Osservazioni e richieste al pvc non godono della sospensione feriale dei termini

di **Gianfranco Antico**



L'[articolo 1, comma 1, L. 742/1969](#), come modificato dall'[articolo 16 D.L. 132/2014](#), conv., con modif., in L. 162/2014, prevede la **sospensione dei termini processuali** relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative **dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno**.

Pertanto, durante questi 31 giorni, tutte le scadenze processuali si interrompono e, nel caso in cui la decorrenza del termine abbia avuto inizio prima del 1° agosto, il tempo assegnato dal legislatore per il compimento dell'adempimento (presentazione del ricorso, deposito di atti, etc.) riprenderà a decorrere alla fine del periodo di sospensione, con ciò determinandosi una parentesi temporale.

Il periodo di sospensione è computato tenendo conto del calendario comune, **“secondo l'unità di misura del giorno”**.

In particolare, secondo l'[articolo 155 c.p.c.](#), nel computo dei termini a giorni, **si esclude il giorno iniziale mentre va considerato il giorno finale**.

Il periodo di sospensione feriale dei termini vale per tutte le liti tributarie e quindi sono soggetti alla sospensione tutti gli atti indicati all'[articolo 19 D.Lgs. 546/1992](#), che identifica gli atti impugnabili nonché l'oggetto del ricorso (cfr. [circolare 98/E/1996](#)).

La sospensione trova applicazione per **tutti gli adempimenti processuali** cui sono tenuti sia il ricorrente (contribuente) che la parte resistente (uffici finanziari, ente locale, concessionario per la riscossione) e precisamente:

- proposizione del ricorso introduttivo;
- costituzione in giudizio del ricorrente;

- deposito di documenti e di memorie illustrative;
- proposizione dell'atto di appello;
- proposizione del ricorso per Cassazione;
- riassunzione della causa rinviata dalla Corte di Cassazione alla Commissione tributaria di merito;
- eventuali adempimenti conseguenti ad avvenimenti che possono causare l'interruzione o sospensione del processo, secondo quanto previsto dagli [articoli 39 e 40](#) Lgs. 546/1992.

Per quel che qui ci interessa specificatamente, rileviamo che il legislatore ha fissato, con l'[articolo 12 L. 212/2000](#), i **diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifica**, stabilendo le regole in ordine alle modalità di esecuzione dei controlli.

Soprattutto, il rispetto e la salvaguardia, dedicata dal legislatore, alla *mera possibilità* concessa al contribuente di far seguire "**osservazioni e richieste**", dopo la conclusione della verifica, declinata nel comma 7, dell'[articolo 12 L. 212/2000](#), nonché la conseguente necessità di valutare la fondatezza delle eventuali eccezioni rappresentate, hanno imposto, di fatto, all'attività di accertamento una battuta d'arresto, che la norma contiene in **almeno sessanta giorni**.

Tale *spazio*, che segue la verifica, ma precede l'emissione dell'atto di accertamento, che è stata opportunamente valorizzata dal legislatore, consentendo al contribuente di assumere una posizione attiva, **si pone nell'ambito del procedimento di accertamento tributario, ma non investe la fase processuale**.

Sul punto, con la [sentenza n. 10584 del 19.04.2023, la Corte di Cassazione](#) – il caso approdato davanti ai massimi giudici di legittimità investe sostanzialmente l'applicazione o meno della sospensione feriale dei termini alla *pausa* riconosciuta al contribuente, a garanzia del contraddittorio, a conclusione dell'attività di controllo esterna, per poter presentare osservazioni e richieste - ha ribadito che, in tema di sospensione feriale dei termini, l'[articolo 1 L. 742/1969](#) è applicabile ai soli termini processuali, **che cadenzano il procedimento amministrativo sino all'emissione del provvedimento**, atto quest'ultimo impugnabile dinanzi ad una giurisdizione, sia essa ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria.

*"Ne discende che al termine dilatorio, previsto dalla l. 26 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7 (ndr l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7), a garanzia del contraddittorio endo-procedimentale in materia di accertamento tributario, **non è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale**" (Cass. n. 3903/2023).*

Per gli Ermellini, il tenore della norma regolatrice della sospensione feriale dei termini processuali è inequivoco nel circoscrivere **ai termini "processuali"**, e solo ad essi, la sua applicabilità, **con esclusione dei termini endo-procedimentali**.

Viceversa, la sospensione dei termini **gioca nell'ambito del procedimento di accertamento con**

adesione, dove la presentazione dell'istanza prevista dall'[articolo 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997](#), genera, fra l'altro, la sospensione per 90 giorni dei termini di impugnazione dell'atto.

Infatti, per effetto di quanto disposto nell'ambito del D.L. 193/2016 – articolo 7 quater, comma 18, introdotto in sede di conversione in L. 225/2016 - ***“i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale”***.